

GIUDIZIO DI APPELLO n. 2

In data 27/12/2023 **BESIGNACH Nevio**, presidente dell'Associazione Aviano FC ha proposto ricorso avverso la decisione pubblicata in data 20.12.2023, con la quale il giudice disciplinare comminava la perdita della gara a tavolino per 0-3, irrogando anche la sanzione pecuniaria di euro 80,00 e 500 punti di penalizzazione in coppa disciplina per la mancata disputa della partita che si sarebbe dovuta giocare il 18.12.2023 a San martino di Campagna tra Aviano FC e Real Palse.

Il Presidente della Lega Calcio in data 8.1.2024 ha depositato atto di intervento adesivo a sostegno delle ragioni della ricorrente.

MOTIVI DEL RICORSO

L'impugnazione, riferita alla mancata disputa della partita sopra indicata, si fonda sui seguenti motivi: il Presidente della ricorrente aveva ricevuto, il giorno della gara, la telefonata del responsabile della squadra avversaria, il quale comunicava che quattro suoi tesserati erano positivi al Covid e chiedeva quindi il rinvio della gara preannunciando che avrebbe avvisato il responsabile della manifestazione. Alle 19.03 il responsabile della manifestazione aveva effettivamente confermato al Presidente dell'Aviano di aver rinviato d'ufficio la gara. Successivamente, il responsabile della manifestazione richiamava il Presidente dell'Aviano comunicandogli che il rinvio della gara era stato annullato dal designatore arbitrale.

La ricorrente chiede l'annullamento della sanzione evidenziando il carattere sanitario della richiesta che giustificava il rinvio; il fatto che i propri componenti della squadra sono tutti Militari della base USAF, motivo per il quale non potevano correre rischi di contagio; il fatto di essersi semplicemente adeguati alla richiesta di rinvio avanzata dalla squadra avversaria; infine, il fatto che, solo dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale di rinvio, era stato disdettato l'affitto dell'impianto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dovrà essere accolto.

Non vi sono motivi per dubitare sulla ricostruzione cronologica del fatto.

L'associazione Aviano si è limitata ad aderire ad una richiesta di rinvio proveniente dalla Real Palse fondata su ragioni più che meritevoli, atteso il contagio al Covid di alcuni giocatori.

Il Responsabile della manifestazione aveva rinviato la gara generando un evidente legittimo affidamento in capo alla ricorrente che, pertanto, aveva provveduto a disdettare l'affitto del campo al fine di evitare inutili spese.

Il successivo provvedimento di segno contrario adottato dal Designatore Arbitrale è illegittimo per carenza di potere ai sensi dell'art. 60 R.A.

Il rinvio confermato dal Responsabile della manifestazione aveva comunque generato un legittimo affidamento per la ricorrente che, pertanto, va ritenuta esente da colpe.

PQM

il Giudice d'Appello della Lega Calcio Friuli Collinare ACCOGLIE

Il ricorso presentato **BESIGNACH Nevio**, presidente dell'Associazione Aviano annullando tutte le sanzioni applicate e disponendo la restituzione della cauzione ove versata.

Udine, 15 gennaio 2024.

avv. Filippo Capomacchia